

Legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 6

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

- a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli.